PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 54

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge sia che si eseguiscano dallo Stato, sia che in qualsiasi modo siano da questo sussidiate, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sara' determinata nei modi indicati dallo art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 7897 (serie 3ª), per il risanamento della citta' di Napoli.

In caso di contestazione, le indennita' e i danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere saranno valutati da un Collegio permanente di tre arbitri, che pronunzieranno come amichevoli compositori e senza formalita' di procedura. Uno degli arbitri sara' nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello territoriale, ed uno dal Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni dove saranno situati i beni da espropriare.

I due primi arbitri saranno membri fissi del Collegio, il terzo interverra' nelle singole riunioni in cui dovranno determinarsi indennita' o danni relativi a beni situati nel Comune da cui e' nominato. Oltre l'arbitro ordinario, ciascuna delle dette autorita' nominera' un supplente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con decreto prefettizio da pubblicarsi a termini di legge.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-54/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it